PARCO MONTE BARRO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

parere della Comunità del Parco: delibera n. 11 del 21 marzo 2012 approvazione del Consiglio di Gestione: delibera n. 15 del 02 aprile 2012

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Il presente regolamento definisce l'organizzazione della Vigilanza Ecologica Volontaria nel territorio del Parco Monte Barro.
- 1.2 Il regolamento è redatto nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione Italiana, che prevede al comma 2 la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, dei principi della legge regionale numero 86 del 1983 Piano generale delle aree regionali protette e successive modifiche, della legge regionale numero 9 del 2005 Nuova disciplina del servizio di vigilanza ecologica, così come integrata dalla legge regionale numero 14 del 2008 e in seguito dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2009, numero 3832 riguardante l'individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie.
- 1.3 Il regolamento rispetta inoltre quanto disposto dallo statuto del Parco Monte Barro, approvato da Regione Lombardia con DGR 9/2720 del 22 dicembre 2011, che all'articolo 22 comma 4/f prevede il Regolamento del Servizio di Vigilanza Ecologica.

2. CARATTERISTICHE DELLE GEV E ACCESSO AL SERVIZIO

- 2.1 Per "Guarda Ecologica Volontaria" o GEV si intende la figura definita dalla Legge Regionale 28 febbraio 2005, n. 9 *Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica*, così come modificata dalla Legge Regionale 6 maggio 2008 n. 14 *Modifiche alla Legge Regionale 28 febbraio 2005, n.9 Nuova disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica*.
- 2.2 Le Guardie Ecologiche Volontarie prestano il proprio servizio a carattere gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, autorizzate e documentate. In nessun caso il rapporto con le Guardie Ecologiche dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.
- 2.3 Le modalità di accesso al servizio di vigilanza ecologica sono disciplinate dalle leggi regionali. L'aspirante Guardia Ecologica Volontaria deve:
- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ed essere maggiorenne;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere subito condanne penali definitive:
- d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che lo rendono idoneo al servizio;
- e) frequentare corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;
- f) superare l'esame teorico pratico davanti alla Commissione Regionale;
- g) conseguire la nomina a Guardia Giurata.

3. FINALITÀ DELLA VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA

- 3.1 Scopi della Vigilanza Ecologica Volontaria sono:
 - 2. promuovere le conoscenze del territorio del Parco Monte Barro come bene comune con preminente riguardo alla protezione della natura e dei suoi componenti e favorirne la tutela anche in riferimento al SIC del Monte Barro, alla ZPS del Monte Barro, al Centro Regionale Flora Autoctona, alla Rete Ecologica Regionale;
 - 3. svolgere attività educative e informative sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale per favorire la formazione di una coscienza civica attiva;
 - 4. concorrere alla protezione dell'ambiente, alla vigilanza, all'accertamento delle violazioni nelle proprie materie di competenza con gli organi dello Stato, gli Enti Pubblici e altri soggetti a ciò abilitati, nonché nei regolamenti comunali ove sia operante una specifica convenzione;
 - 5. collaborare allo svolgimento delle iniziative programmate ed organizzate dal Parco;

- 6. collaborare al presidio e all'utilizzo dei Centri Parco e delle strutture del Parco deputate alla didattica e all'educazione culturale e ambientale;
- 7. collaborare con le autorità competenti ad opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico.
- 3.2 Nello svolgimento delle attività istituzionali da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie va privilegiato l'aspetto educativo e preventivo.

4. NORME DI COMPORTAMENTO

- 4.1 I compiti e i doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie in servizio sono:
 - a) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite secondo l'ordine di servizio concordato, fatti salvi i casi di urgenza che saranno definiti dal Responsabile di servizio;
 - b) operare con prudenza diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di pubblico ufficiale, dando sempre precedenza all'aspetto preventivo ed educativo, collaborando con i relativi referenti e le altre guardie ecologiche alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia di tutela ambientale:
 - c) osservare gli obblighi derivanti dalla qualifica di pubblico ufficiale;
 - d) adottare come domicilio per il rinnovo del proprio status giuridico, la sede del Parco Monte Barro;
 - e) indossare correttamente la divisa prescritta;
 - f) partecipare attivamente alle attività formative, a corsi di aggiornamento e specializzazione in seguito a modifiche normative che verranno comunicati dal servizio organizzativo o dal proprio responsabile;
 - g) osservare la massima diligenza nella custodia, nell'uso e nella conservazione dei materiali e delle attrezzature in dotazione. Eventuali danneggiamenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere segnalati per iscritto al Responsabile del servizio e dove il caso lo richieda, denunciati;
 - h) assicurare almeno 14 ore mensili di servizio, che prevedono turni di almeno tre ore comunicandoli sempre preventivamente, fatto salvo l'eventuale deroga motivata per iscritto dall'ente organizzatore;
 - i) compilare in modo chiaro e completo sottoscrivendoli gli atti di servizio facendoli pervenire nelle successive 48 ore al Responsabile con le eventuali motivazioni scritte in caso sia omessa la constatazione immediata;
 - j) qualificarsi come Guardia Ecologica od Onoraria, vestendo la divisa e esibendo il documento di riconoscimento regionale ricevuto in dotazione;
 - k) rendersi disponibile al di fuori dei propri ambiti di competenza a collaborare ad iniziative del Parco.

5. DOTAZIONI

- 5.1 Sono in dotazione alle Guardie Ecologiche:
 - a) una sede nello stabile di proprietà del Parco in località Camporeso, in Comune di Galbiate;
 - b) un automezzo per espletare i vari servizi;
 - c) attrezzature, materiali e strumentazioni per le attività e i servizi all'interno del Parco. Il materiale e le attrezzature in dotazione saranno inventariati in un apposito registro. Di detto materiale le guardie ecologiche saranno personalmente responsabili. Ogni impiego del materiale in dotazione utilizzato fuori dal territorio di competenza dovrà essere autorizzato dal Responsabile del servizio.
- 5.2 Ad ogni guardia ecologica volontaria viene assegnata la seguente dotazione individuale:
 - a) un tesserino di riconoscimento con fotografia;
 - b) un distintivo del Servizio Vigilanza Ecologica volontaria predisposto dalla Regione;
 - c) i capi di abbigliamento con le caratteristiche segnalate dalla Regione;
 - d) le insegne raffiguranti il logo del Parco Monte Barro da applicare sul vestiario e sulle attrezzature e mezzi in dotazione;
 - e) il decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata rilasciato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - f) il decreto del Direttore del Parco con cui viene conferito l'incarico di Guardia Ecologica.
- 5.3 Della dotazione assegnata ad ogni guardia ecologica verrà redatto apposito verbale di consegna.

6. RESPONSABILE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

- 6.1 Il Responsabile delle Guardie Ecologiche Volontarie a norma dell'articolo 22 dello Statuto del Parco è nominato dal Consiglio di Gestione sulla base di requisiti di competenza e capacità.
- 6.2 Il Responsabile delle Guardie provvede agli adempimenti di cui all'articolo quattro comma due della legge regionale 9/2005 e delle successive modifiche e integrazioni:

- a) convoca periodicamente le Guardie Ecologiche fornendo loro tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, programmi, piani e iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio del Parco:
- b) predispone, con l'ausilio dell'eventuale coordinatore di cui al successivo articolo, gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità delle Guardie con le esigenze di servizio;
- c) cura la distribuzione della dotazione personale e vigila sul corretto uso e manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- d) propone annualmente, udite le Guardie Ecologiche Volontarie, le attività e i programmi di lavoro al Consiglio di Gestione;
- e) riceve ed inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle Guardie Ecologiche e ne segue l'iter successivo;
- f) comunica alla competente struttura organizzativa della giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, numero 266 (legge-quadro sul volontariato);
- g) richiede periodicamente il rinnovo delle nomine a quardia giurata e dei tesserini personali;
- h) cura il rendiconto annuale dei fondi da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta dalle parti;
- i) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle Guardie Ecologiche Volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previo accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.
- 6.3 Nel caso in cui il Responsabile sia il Direttore del Parco, riceve e valuta le segnalazioni ed i verbali redatti dalla Guardie Ecologiche Volontarie, attuando quanto di competenza; nel caso in cui il Responsabile non sia il Direttore del Parco, riceve, valuta e trasmette al Direttore del Parco le segnalazioni ed i verbali redatti dalla Guardie Ecologiche Volontarie.
- 6.4 Il Responsabile del servizio al fine di agevolare sempre una maggiore conoscenza dei valori e della legislazione ambientale favorisce la partecipazione delle Guardie Ecologiche a corsi di aggiornamento, stages e altre iniziative idonee.

7. COORDINATORE

- 7.1 Un Coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie può essere nominato dal Direttore del Parco, sentito il parere del Consiglio di Gestione, con i compiti di:
 - a) collaborare con il Responsabile alla predisposizione del programma annuale degli interventi e del rendiconto di gestione;
 - b) raccogliere entro il 20 di ogni mese la disponibilità delle Guardie Ecologiche Volontarie per l'organizzazione dei turni di servizio per il mese successivo;
 - c) distribuire alle Guardie Ecologiche Volontarie gli ordini di servizio predisposti dal Responsabile;
 - d) acquisire agli atti del Parco i rapporti, le segnalazioni ed i verbali delle Guardie Ecologiche Volontarie che devono essere trasmessi entro 48 ore al Responsabile del servizio;
 - e) relazionare al Responsabile del servizio le prestazioni effettuate dalle Guardie Ecologiche con particolare riferimento all'articolo quattro del presente Regolamento.

8. SEDE ED ORGANIZZAZIONE DELLE GEV

- 8.1 La sede della Vigilanza Ecologica Volontaria è situata in località Camporeso nel Comune di Galbiate in locali di proprietà del Parco.
- 8.2 Le Guardie Ecologiche:
 - a) si riuniscono almeno una volta al mese per confrontarsi sui servizi svolti ed avere un coordinamento sulle modalità di applicazione delle norme di competenza;
 - b) si incontrano periodicamente con l'eventuale Coordinatore per verificare l'andamento del servizio;
 - c) si dotano delle necessarie documentazioni riguardanti norme e regolamenti, convenzioni ed elaborati tecnici necessari per lo svolgimento del proprio servizio.
- 8.3 Al fine di consentire azione di controllo, il Responsabile del servizio informa le Guardie Ecologiche circa pareri, autorizzazioni e simili rilasciati dal Parco.
- 8.4 Al fine di svolgere le attività più consone ai propri interessi e alle proprie attitudini le Guardie Ecologiche si possono organizzare in gruppi d'interesse. I gruppi di interesse organizzano l'attività relativa ad un particolare settore di servizio e concordano con il Responsabile del servizio un programma annuale di massima delle attività, evidenziando obiettivi, modalità ed eventuali necessità di materiali o di mezzi.

- 8.5 L'attività di vigilanza viene svolta dalle Guardie Ecologiche previa compilazione di ordini di servizio firmati dal Responsabile o da un suo delegato. L'attività è svolta di norma da pattuglie di almeno due persone.
- 8.6 L'utilizzo della sede e le spese di gestione della stessa vengono ripartiti in corretta percentuale tra tutti gli utilizzatori dello stabile di Camporeso di proprietà del Parco Monte Barro.

9. USO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE

- 9.1 L'uso dell'automezzo in dotazione è consentito esclusivamente per motivi di servizio disposti dal Responsabile.
- 9.2 Se non per giustificate ragioni di servizio è vietato trasportare persone estranee sugli automezzi in dotazione.
- 9.3 L'uso dell'automezzo è subordinato alla puntuale compilazione del registro di viaggio e salvo il periodo di utilizzo dei mezzi dovrà essere depositato presso gli uffici del Parco.
- 9.4 L'utilizzo di automezzi al di fuori degli ordini di servizio inerente alla vigilanza del Parco deve essere autorizzato o regolamentato da apposito accordo tra l'ente gestore del servizio e le Guardie Ecologiche Volontarie.
- 9.5 La manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo in dotazione, previa disposizione del Direttore, sarà effettuata presso la ditta convenzionata con il Parco, come pure il rifornimento del carburante.
- 9.6 Le Guardie Ecologiche disponibili all'uso di mezzi personali per esigenze di servizio sollevano il Parco da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dei mezzi stessi.
- 9.7 Le Guardie Ecologiche svolgono i propri compiti e servizi entro i limiti territoriali del Parco Monte Barro, salvo richieste effettuate da altri Enti, con particolare riferimento ai Comuni aderenti al Parco, per collaborazioni che dovranno comunque essere autorizzate dal Responsabile di servizio.

10. SPESE DI VIAGGIO, TRASFERTE E VARIE

- 10.1 Nel caso di utilizzo di automezzi propri le relative spese verranno rimborsate nella misura di un quinto del costo della benzina per ogni chilometro effettuato.
- 10.2 In caso di particolare necessità e previo consenso del Direttore del Parco potranno essere autorizzati servizi il cui espletamento comporti spese vive che verranno interamente rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione.

11. COPERTURA ASSICURATIVA

- 11.1 La Regione garantisce alle Guardie Ecologiche Volontarie copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio nonché per la responsabilità civile verso terzi. Ciascuna Guardia Ecologica accetta la suddetta copertura assicurativa stipulata dalla Regione e rinuncia ad ogni ulteriore azione di rivalsa.
- 11.2 L'Ente organizzatore del servizio, ravvisata l'opportunità, provvede a stipulare, in conformità alle normative vigenti, polizze assicurative integrative.
- 11.3 Alla Guardia Ecologica è garantito patrocinio legale nella misura e con le modalità previste dalla legge in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite e/o all'espletamento degli incarichi assegnati. Il diritto di contraddittorio e alla difesa tecnica è assicurato da parte del servizio competente in ogni fase del procedimento disciplinare eventualmente avviato.

12. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

12.1 Compete al Responsabile di servizio l'adozione di provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari a seguito di inosservanza dei doveri previsti per le Guardie Ecologiche Volontarie dalla legge regionale numero 9/2005, dal presente Regolamento e dal civile comportamento.

13. TRASFERIMENTI

13.1 La Guardia Ecologica Volontaria che desidera operare presso altro Ente organizzatore presenta tramite il servizio organizzatore la domanda di trasferimento con il relativo nullaosta del Responsabile. Il Responsabile, con lettera inviata per conoscenza al Volontario, trasmette all'Ente di destinazione l'istanza corredata dal nulla osta e dalla documentazione necessaria.

13.2 Le Guardie Ecologiche Volontarie sono tenute ad effettuare le restituzioni dei materiali e delle documentazioni di servizio.

14. RINVIO A NORME VIGENTI

14.1 Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni regionali emanate per il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.